COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con delibera C.C. n. 34 del 18.12.2024

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Vigliano Biellese, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 3 Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vigliano Biellese, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata dall'anno 2025 nella misura di 0,8 punti percentuali con una soglia di esenzione di euro 10.000,00. La soglia di esenzione deve intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta ovvero al superamento del quale l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile;

- 2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 142, della legge 27-12-2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
- 3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia previa pubblicazione della stessa in base alla normativa vigente.

Art. 6 Rimborso a favore delle fasce più deboli

L'Amministrazione, al fine di tutelare le fasce sociali più deboli, prevede la possibilità di rimborsare l'incremento dell'addizionale deliberata per l'anno di riferimento, rispetto all'aliquota previgente.

Il rimborso verrà effettuato nell'anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, dopo che è stata effettivamente pagata l'addizionale comunale. Verrà rimborsata l'addizionale a coloro che presenteranno istanza secondo le modalità e tempistiche stabilite dall'Amministrazione comunale, facendo riferimento comunque all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) prevista per le agevolazioni del servizio mensa vigente.

Art. 7 Disposizioni transitorie per l'anno 2007

Per l'anno 2007 il rimborso dell'incremento dell'addizionale comunale verrà effettuato nell'anno 2008, con i fondi a tal fine stanziati nel relativo bilancio di previsione.

Le domande di rimborso devono essere presentate inderogabilmente entro il 30 di settembre 2008.

Il comune disporrà il rimborso entro il 31 dicembre 2008.

Art. 8 Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025.